

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015
232/2015/A**

**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DOVUTO PER
L'ANNO 2015 DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DI COMPETENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 maggio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14)
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012 (di seguito: DPCM 23 novembre 2012);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità con allegato schema dei conti;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Testo integrato unbundling);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A (di seguito: deliberazione 443/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 200/2013/A, con la quale l'Autorità ha determinato, per l'anno 2013, la contribuzione ai propri oneri di funzionamento di cui alla deliberazione 143/07 ed apportato semplificazioni e

modifiche concernenti le modalità di effettuazione di tale contribuzione (di seguito: deliberazione 200/2013/A);

- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 646/2014/A, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2015;
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Ufficio Speciale Teleriscaldamento.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 38, dell'articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 266/05;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorità provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalità del versamento, debba essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
- il comma 40, dell'articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 24, dell'articolo 18, della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, coordinato con la legge di conversione 214/11, dispone il trasferimento, all'Autorità, delle funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l'articolo 24 bis, del decreto legge 1/12, coordinato con la legge di conversione 27/12, dispone che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/95;
- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 9, commi 1,2,5,7 e 8 e all'articolo 10, comma 17, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento e, al comma 18 del citato

articolo 10, ha disposto che l'Autorità eserciti, in tale settore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95; peraltro, l'esercizio di tali funzioni non si è ancora pienamente dispiegato, in ragione dei necessari approfondimenti preliminari di ricognizione e analisi di tali nuovi settori;

- a tal fine, infatti, la modifica dell'assetto organizzativo dell'Autorità, che ha previsto l'istituzione di un Ufficio Speciale Teleriscaldamento, è entrata in vigore solo in data 15 maggio 2015; le relative attività da svolgere, limitatamente alla residua parte dell'anno 2015, saranno gestite mediante una razionalizzazione oculata delle attuali risorse.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e del settore idrico, che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- i maggiori costi, derivanti dalle nuove funzioni assegnate per legge all'Autorità in tema di regolazione e controllo dei servizi idrici, possono essere solo parzialmente coperti dall'applicazione, ai soggetti operanti nel settore idrico, dell'aliquota di finanziamento stabilita per i settori dell'energia elettrica e del gas, date anche le diverse dimensioni delle basi imponibili di tali settori;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel DPCM 23 novembre 2012, relativo alle nuove funzioni relative al settore idrico, ha raccomandato all'Autorità *“una oculata gestione nello svolgimento delle nuove funzioni attribuite nell'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi e di una minore conseguente pressione contributiva sui soggetti destinatari”*.

RITENUTO CHE:

- nel contesto di uno scenario macroeconomico generale di perdurante incertezza in tutti i settori di competenza dell'Autorità e in una logica di efficientamento e ottimizzazione delle risorse, nonché di adesione alle politiche generali di contenimento della spesa pubblica, sia opportuno limitare la pressione contributiva sui soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità;
- sia opportuno, pertanto, confermare, per l'anno 2015, l'aliquota del contributo dovuto dagli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas, così come determinata per l'anno 2014, fissandola nella misura dello 0,28 per mille;
- sia opportuno mantenere invariata, anche per il 2015, l'aliquota dello 0,25 per mille del contributo dovuto dagli operatori del settore idrico, così come fissata per gli anni 2013 e 2014, in ragione della citata raccomandazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e in considerazione delle difficoltà segnalate, in particolare, per le gestioni pubbliche dirette del servizio idrico integrato;
- sia opportuno confermare, in via generale, fatte salve eventuali modifiche in esito agli approfondimenti in corso, le modalità di contribuzione agli oneri di

funzionamento dell'Autorità previste dalla deliberazione 143/07, anche a seguito delle semplificazioni e modifiche approvate con deliberazione 200/2013/A, al fine di garantire, a tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile;

- nella predetta logica di efficientamento e ottimizzazione delle risorse, nonché di adesione alle politiche generali di contenimento della spesa pubblica sia opportuno, nella fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/14, non richiedere, solo per l'anno 2015, l'applicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità anche agli operatori del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento.

DELIBERA

1. di fissare, per l'anno 2015, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero, nella misura dello 0,28 (zerovirgolaventotto) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2014;
2. di fissare, per l'anno 2015, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2014;
3. di disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici venga versato entro il 31 luglio 2015, tramite bonifico bancario effettuato su appositi conti correnti intestati all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
4. di disporre che, entro il 15 settembre 2015, i soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, ivi inclusi quelli per i quali il versamento non è dovuto in quanto non superiore a euro 100,00 (cento/00), inviino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione ai fini dell'esecutività, secondo il combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità affinché, con propria determinazione, fornisca le necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici per il versamento e comunicazione del contributo;
7. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni